



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O

“ F. Collecini S. Leucio- Giovanni XXIII Castel Morrone”  
**SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA**  
**SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE**  
Via Giardini Reali 44 – 81100 CASERTA  
Tel. 0823/1444425  
C.F. 93036920614 e-mail: [ceic80800n@istruzione.it](mailto:ceic80800n@istruzione.it)  
**SITO WEB ; [www.collecini.edu.it](http://www.collecini.edu.it)**

Prot.n° 13060 del 16/11/2012

A tutto il personale  
Al R.L.S.  
All'Albo Sicurezza – Tutti i plessi  
All'Albo Sede

**Oggetto:** Circolare di delucidazione sulle prove di evacuazione.

Il sottoscritto **prof.re Antonio Varriale**, in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Scolastico denominato *Istituto Comprensivo "F. Collecini – Giovanni XXIII"*;

- VISTO l'art.15 del D.Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;
- VISTO l'art.17 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi del datore di lavoro;
- VISTO l'art.20 del D.Lgs. n°81/08 – Obblighi dei lavoratori (personale docente e non);
- VISTO l'art.36 del D.Lgs. n°81/08 – Informazione e formazione dei lavoratori;
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 “*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*”;
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 “*Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del R.L.S.

Con la presente fornisce ulteriori chiarimenti in merito allo svolgimento delle prove di evacuazione:

- effettuare in più date prove di evacuazione al fine di abituare gli alunni allo svolgimento delle stesse;
- leggere con attenzione la segnaletica sonora;
- è necessario prendere visione del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica;
- fornire periodicamente informazioni agli alunni sulle procedure di evacuazione;
- fornire periodicamente informazioni agli alunni sulla segnaletica sonora.

Inoltre si rammenta la segnaletica sonora utilizzata in caso di emergenza:

- **suono lungo di circa 5 secondi, indica qualsiasi tipo di emergenza**

(incendio, ordigno esplosivo, allagamento, ecc.), ad esclusione del terremoto, e l'inizio dello stato di evacuazione dei locali scolastici;

- **n°5 suoni brevi** di circa 1 secondo, **indicano l'emergenza terremoto** con l'inizio dello stato di allarme (rifugiarsi sotto i banchi e gli architrave dell'edificio);
- **n°3 suoni lunghi della durata di circa 5 secondi, indicano la fine dello stato di allarme e l'inizio dello stato di evacuazione dei locali scolastici.**

**Da quanto sopra esposto si ricorda che l'evacuazione dei locali deve avere inizio solo al termine del terzo squillo sonoro e non prima nel caso di emergenza terremoto.**

**Inoltre si rammenta che i disabili motori ossia quelli che hanno difficoltà di deambulazione devono evacuare per ultimi di quel gruppo di classi che utilizza la medesima porta di emergenza e non durante l'evacuazione delle classi diverse da quella dell'alunno disabile.**

L'ordine di uscita delle aule prevede che quella immediatamente in prossimità dell'uscita di emergenza esca per prima e successivamente quelle poste man mano in adiacenza; in caso in cui un'aula ritarda l'uscita l'aula che segue è autorizzata ad uscire per prima.

**I coordinatori di classe sono obbligati ad informare <sup>CIRCA</sup> i contenuti della presente circolare.**

**Nota Bene:**

- a) l'art.18 comma 1) lett. h) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro deve: "adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa";
- b) l'art.20 comma 2) lett. b) del D.Lgs. n°81/08 e s.m.i. prevede come obbligo dei lavoratori che gli stessi devono: "osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale";
- c) l'art.59 comma 1) lett. a) del citato Decreto prevede sanzioni penali e pecuniarie nei confronti dei lavoratori che non rispettano gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'art.20, comma 2) lett. b)".

Il R.S.P.P.

(ing. Donato Fiorillo)



Il Dirigente Scolastico  
(prof.re Antonio Varriale)